



## **PROCEDURE DELIBERATIVE IN TEMA DI ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI**

*Approvate dal Consiglio Amministrazione il 26.06.2012*

*Aggiornate il:*

- 17.12.2013
- 16.12.2014
- 17.07.2019.



## Sommario

1.	PREMESSA .....	3
2.	PERIMETRO UNICO .....	5
3.	OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI .....	6
4.	INDIVIDUAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI PER LE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI.....	9
5.	PROCEDURE DELIBERATIVE .....	10
5.1	Fase istruttoria (o Pre-deliberativa) .....	10
5.2	Fase deliberativa .....	11
5.3	Operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB .....	13
5.4	Conflitti di interesse in materia di Accordo di Garanzia e sistemi di intervento con le Banche affiliate.....	14
5.5	Delibere quadro .....	14
6.	FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ALLE SOCIETÀ DEL GRUPPO E FLUSSI INFORMATIVI VERSO LA CAPOGRUPPO.....	15



## 1. PREMESSA

Il presente documento, in uno con la **Politica di Gruppo in materia di Gestione dei Conflitti di Interesse**, deliberata dalla Capogruppo il 04.04.2019 e recepita dal Consiglio di Amministrazione in data **17.07.2019**, disciplina le procedure deliberative - in termini di **soggetti coinvolti nel processo deliberativo e attività attribuite ai medesimi** – che la Banca definisce al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con parti correlate e soggetti connessi (di seguito, collettivamente, soggetti collegati) facenti parte del perimetro unico, così come definito nella Politica di Gruppo.

Le presenti procedure sono state approvate dal **Consiglio di Amministrazione** della Banca nella seduta del 26.06.2012 e successivamente aggiornate nel corso delle sedute del 17.12.2013, del 16.12.2014 e **del 17.07.2019**, acquisito il parere vincolante da parte **dell'Amministratore indipendente e del Collegio Sindacale**, espressivo del giudizio in merito alla complessiva idoneità delle procedure a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca, della Capogruppo e delle società del Gruppo, possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti.

Nella formulazione del parere citato, l'Amministratore indipendente e il Collegio Sindacale si sono avvalsi delle risultanze delle analisi elaborate dalle strutture interne alla Banca, ciascuna secondo le proprie competenze, in merito alle soluzioni organizzative e procedurali proposte e alla rispondenza delle stesse agli obiettivi della normativa nonché, dopo aver valutato la corrispondenza rispetto alla Politica di Gruppo diretta ad aggiornare e rendere omogenei i presidi per la gestione dei conflitti di interesse del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (di seguito anche GBCI). In particolare:

- la funzione di *Compliance* ha verificato la conformità delle presenti procedure alle finalità e contenuti della normativa di Vigilanza e della Capogruppo;
- la funzione *Risk Management* ha verificato l'impatto e le modalità adottate per l'identificazione della diversa rilevanza delle operazioni ai criteri stabiliti dalla Capogruppo, ai criteri di sana e prudente gestione e all'operatività tipica della Banca.

Per quanto riguarda i **riferimenti normativi, l'ambito di applicabilità, i ruoli e le responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali della capogruppo** si rimanda alla succitata politica di gruppo, mentre si riportano di seguito le principali definizioni utili alla descrizione organizzativa delle procedure deliberative in materia di soggetti collegati:

- **Capogruppo**: Iccrea Banca Spa
- **GBCI**: il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, composto da Iccrea Banca Spa in qualità di capogruppo, dalle banche controllate, dalle società finanziarie e dalle società strumentali
- **Fondi propri**: i fondi propri come definiti nel Regolamento UE nr. 575/2013
- **parte correlata**: i soggetti, in virtù delle relazioni intrattenute con una banca o un intermediario vigilato rilevante, ovvero
  1. l'esponente aziendale
  2. il partecipante
  3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri
  4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui una società del Gruppo Bancario è in grado di esercitare il controllo o una influenza notevole



- **soggetti connessi:** sono soggetti connessi
  1. le società e le imprese, costituite anche in forma non societaria, controllate da una parte correlata
  2. i soggetti che controllano una parte correlata, tra quelle indicate ai numeri 2) e 3) della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata
  3. gli stretti familiari (ovvero i paranti fino al 2° grado ed il coniuge o il convivente *more uxorio*, nonché i figli di questo) di una parte correlata e le società e le imprese controllate da questi;
- **soggetti collegati:** l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi.


In conformità con quanto dispone la normativa di Banca d'Italia, sono altresì censiti come stretti familiari di una parte correlata, per quanto non si tratti di soggetti collegati ai sensi delle Disposizioni, anche gli affini fino al secondo grado, le cui informazioni sono mantenute esclusivamente per eventuali richieste dell'Autorità di Vigilanza.
- **operazioni con soggetti collegati:** le transazioni che comportano l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.



## 2. PERIMETRO UNICO

La definizione del perimetro di Soggetti Collegati unico per il Gruppo Bancario è determinato dalla Capogruppo, in base a quanto stabilito dalla normativa di Vigilanza.

Nel GBCI sono tenuti a contribuire al **perimetro unico** Iccrea Banca in qualità di Capogruppo, tutte le Banche controllate in virtù di una partecipazione o del contratto di coesione (BCC Affiliate) e gli Intermediari Vigilati Rilevanti<sup>1</sup>, secondo le regole di identificazione Banca d'Italia:



In considerazione di quanto previsto dalla politica di gruppo la Banca di Credito Cooperativo Vicentino deve censire le proprie Parti Correlate e relativi Soggetti connessi tramite la procedura **ARGOS** (Architettura di Governo Societario), portale ad accesso profilato messo a disposizione dalla Capogruppo al fine della gestione centralizzata delle informazioni che rientrano nell'area che si occupa di adempimenti societari e corporate governance.

La contribuzione in ARGOS da parte delle BCC Affiliate segue un processo di validazione da parte della Capogruppo. I dati validati in ARGOS garantiranno l'alimentazione dei Data Base di diverse applicazioni in maniera automatica (anagrafe, PAR.CO., etc).

La Banca identifica, nei limiti dell'ordinaria diligenza, i propri **Soggetti Collegati** al fine della contribuzione al perimetro unico di gruppo sia *ex ante*, ossia prima e indipendentemente dal fatto di aver instaurato relazioni creditizie o di altra natura con i soggetti collegati, sia *ex post*, ossia al momento dell'instaurazione di nuovi rapporti non già censiti come soggetti collegati (c.d. Dovere di identificazione).

In particolare, nell'individuare i propri soggetti collegati, la Banca fa riferimento:

- alle dichiarazioni che gli esponenti aziendali sono tenuti a rendere, all'atto della nomina e a seguito delle modifiche delle situazioni pregresse (mappatura *ex ante*);
- alle dichiarazioni fornite dagli esponenti aziendali in merito ai relativi soggetti connessi, attraverso apposito modulo, con cadenza almeno annuale. Tali dichiarazioni sono oggetto, da parte della Banca, di verifica e confronto con quelle ricavate da eventuali provider esterni (mappatura *ex ante*);

<sup>1</sup> Intermediari Vigilati con Fondi Propri individuali > 2% dei Fondi Propri consolidati.



- alle informazioni eventualmente acquisite in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti (mappatura ex post). La mappatura ex post in fase di apertura di nuovi rapporti con clienti non già censiti come soggetti collegati deve essere condotta nei limiti dell'ordinaria diligenza e secondo proporzionalità, relativamente alle controparti per le quali sia possibile, sulla base degli indici e delle informazioni disponibili, presumere che vi siano rapporti di collegamento con parti correlate;

È in capo alle **parti correlate** l'obbligo di cooperare con la Banca al fine di consentire un censimento corretto, completo e tempestivamente aggiornato per quanto attinente all'individuazione dei soggetti connessi ed il dovere di informarli sull'obbligo di censimento degli stessi presso la Banca (c.d. Dovere di dichiarazione).

Con riferimento all'informativa in merito al censimento nel perimetro dei soggetti collegati:

- nel caso di mappatura ex ante, la Segreteria Generale informa la parte correlata e, per il tramite di questa, i relativi soggetti connessi;
- nel caso di mappatura ex post, le Unità Operative coinvolte informano i soggetti collegati rilevati ex post, nel momento in cui sono instaurati con essi rapporti, del loro eventuale censimento nel perimetro dei soggetti collegati. La Segreteria Generale, una volta accertata con la parte correlata la connessione con il soggetto rilevato ex post, fa sottoscrivere alla parte correlata il questionario opportunamente aggiornato.

La **Segreteria Generale** cura l'inserimento dei dati dei soggetti collegati in ARGOS e provvede ad aggiornarli tempestivamente ponendo in essere le idonee soluzioni per acquisire le informazioni necessarie e garantirne la pronta, completa e accurata rilevazione, anche attraverso il coinvolgimento di altre strutture organizzative.

Inoltre le informazioni anagrafiche sui **soggetti collegati** devono essere correlate con quelle già censite in osservanza delle prescrizioni ex art. 136 TUB.

Benché non si tratti di soggetti collegati ai sensi della disciplina di riferimento, la Banca censisce come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini sino al 2° grado e tiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

### **3. OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI**

**Costituisce operazione con soggetti collegati**, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, *“la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione”*.

Le operazioni sono rilevate con riferimento quantomeno alle seguenti tipologie di attività e tipologie di rapporti che vedono il coinvolgimento dei **soggetti collegati**:

- concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, incluso il rilascio di garanzie;
- raccolta di risparmio in tutte le sue forme (es. emissione di obbligazioni o altri titoli di debito, conti correnti, ecc.);
- servizi di investimento (es. negoziazione e collocamento di strumenti finanziari);
- vendita di prodotti e servizi finanziari (gestione di conto correnti e connessi servizi, gestioni patrimoniali, distribuzione di prodotti assicurativi, ecc.);
- acquisti (beni e prestazioni da fornitori e consulenze professionali);
- gestione aziendale delle risorse umane, compresa l'ipotesi di assunzione a qualsiasi titolo di personale;
- acquisizione/cessione di partecipazioni e di beni immobili.

Si considerano pertanto incluse, a titolo esemplificativo:



- le operazioni societarie, quali fusioni, scissioni, acquisto o cessioni di partecipazioni o di rami di azienda, la sottoscrizione di aumenti di capitale (con precisazione che non si considerano ricomprese in tale categoria le sottoscrizioni di aumenti di capitale delle Banche e degli Intermediari vigilati del Gruppo quando finalizzati al mantenimento dei ratios patrimoniali e, in genere, dei requisiti di patrimonialità minimi previsti dalla normativa di vigilanza);
- le operazioni bancarie, sia di raccolta che di impiego;
- la distribuzione di prodotti finanziari ed assicurativi;
- le nuove concessioni, le variazioni o le ristrutturazioni di finanziamenti e linee di credito e di altre operazioni comportanti l'assunzione di rischio di credito (non si considerano ricomprese in tale categoria le operazioni che si qualificano come meri rinnovi/riesami interni salvo che non comportino l'assunzione di decisioni in merito alla conferma, modifica o revoca del fido come nel caso, ad esempio, del rinnovo di una linea di credito a revoca);
- gli accordi contrattuali, attivi e passivi, per la fornitura di beni e servizi di qualsiasi genere;
- gli accordi transattivi, le rinunce, totali o parziali, al credito o alle garanzie in misura non proporzionali all'estinzione del credito.

#### **ESCLUSIONI:**

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di collateral poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato (ovvero, operazioni rientranti nell'ambito di applicazione degli Accordi di liquidità infragruppo formalizzati fra Iccrea Banca e le altre società del GBCI ricomprese nel perimetro di governo e gestione della liquidità e indicate nella Policy di liquidità);
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzione impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo."

In coerenza con le disposizioni di vigilanza, la Capogruppo ha previsto dei casi per i quali è prevista l'esenzione totale o parziale delle disposizioni contenute nella "Politica di Gruppo in materia di gestione dei conflitti di interesse", alle quali invece si applicano i limiti alle attività di rischio previsti nella politica stessa. Nello specifico:

➤ casi di **ESENZIONE TOTALE:**

1. **Interventi di garanzia.** Tali interventi sono disciplinati dalla normativa e dal Contratto di coesione e ricadono nell'ambito di applicazione di diversi presidi
2. **contratti di accentramento fra Banche affiliate e la Capogruppo previsti dal Contratto di coesione in ottemperanza ad obblighi normativi e di vigilanza** (es. funzioni aziendali di controllo, sistema informativo e la continuità operativa). Rientrano anche gli accordi di servizio infragruppo disciplinati nel Regolamento di Gruppo. Tale esenzione si applica solo alla Operazioni di Minore Rilevanza.
3. **Operazioni Esigue**

➤ casi di **ESENZIONE PARZIALE:**



1. **operazioni ordinarie**, ovvero riconducibili all'ordinaria operatività della banca, concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, come meglio precisato al successivo paragrafo 5;
2. **operazioni infragruppo**: tale esenzione non si applica alle Operazioni di Maggiore Rilevanza e quando nell'operazione o nelle società controparti dell'operazione vi siano interessi significativi di altri Soggetti collegati. La presenza di interessi significativi nelle società del Gruppo si configura nei casi in cui il Soggetto collegato possa esercitare almeno l'influenza notevole sulla stessa;
3. **operazioni oggetto di delibere quadro**;
4. **operazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 136 D. Lgs. 385/1993**, come meglio precisato nella Politica di Gruppo;
5. **operazioni urgenti**.

Pertanto, al fine di individuare l'ambito di applicazione delle presenti procedure deliberative è necessario classificare le diverse tipologie di operazioni con soggetti collegati sulla base delle relative caratteristiche.

Le operazioni con soggetti collegati, sulla base della Politica di Gruppo, si possono così riassumere:

Operazione ESIGUA	Fondi propri > 500 milioni di €	500 milioni di € >= Fondi propri > 100 milioni di €	Fondi propri <= 100 milioni di €
	€ 1.000.000	€ 250.000	€ 100.000
Operazioni diverse dall'operazione esigua	Indice di rilevanza consolidato del controvalore <sup>2</sup>	Indice di rilevanza individuale del controvalore <sup>3</sup>	Indice di rilevanza dell'attivo <sup>4</sup>
<b>Maggiore rilevanza (ammesse solo per la Capogruppo):</b> – singola operazione – cumulo di operazioni omogenee  <i><u>E' sufficiente superare una delle due soglie per classificare l'operazione di maggiore rilevanza</u></i>	> 5%		> 5%
<b>Minore rilevanza di importo significativo</b>  <i><u>Devono essere superate tutte tre le soglie per classificare l'operazione di minore rilevanza di importo significativo</u></i>	< 5%	> 5%	< 5%
<b>Minore rilevanza</b>			

<sup>2</sup> È il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i fondi propri consolidati tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato.

<sup>3</sup> È il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i fondi propri individuali tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato.

<sup>4</sup> Utilizzato solo nei casi di operazioni straordinarie societarie, è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della banca dall'ultimo stato patrimoniale disponibile.





#### **4. INDIVIDUAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI PER LE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI**

Si definisce **Indipendente** l'Amministratore che non sia controparte della Banca nell'operazione, non abbia interessi nella stessa ai sensi del dettato dell'art. 2391 del codice civile e sia in possesso dei requisiti di indipendenza per le Banche di Credito Cooperativo definiti dall'art. 32 dello Statuto.

Le Disposizioni di Vigilanza attribuiscono un ruolo rilevante agli Amministratori Indipendenti, coinvolti nella fase pre-deliberativa e chiamati ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera.

In particolare ad essi spettano:

- la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità delle presenti procedure e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della disciplina;
- l'esame in fase pre-deliberativa delle operazioni con soggetti collegati, individuando e rappresentando eventuali lacune o inadeguatezze ai soggetti competenti a deliberare;
- il coinvolgimento nelle fasi delle trattative e di istruttoria in caso di operazioni diverse dalle operazioni esigue, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni nonché di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione di dette fasi;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati poste in essere dalla Banca in merito all'interesse della stessa al compimento di tali operazioni, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- l'espressione di analoghi pareri in fase di adozione delle cd. delibere quadro;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati di minore rilevanza non ordinarie.

Come anticipato in premessa, per assicurare la corretta valutazione delle operazioni della specie senza pregiudicare la necessaria tempestività del processo pre-deliberativo e deliberativo, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26.06.2012, ha individuato il seguente amministratore **dr. Biscotto Giancarlo** quale amministratore indipendente titolare e il seguente amministratore **dott. Alberto Corrà**, munito dei medesimi requisiti del precedente, quale amministratore indipendente supplente qualora il primo sia impedito o privo del requisito di indipendenza per la specifica operazione.

Il presente documento attribuisce all'Amministratore Indipendente il compito di presidiare le tematiche relative alle operazioni con soggetti collegati, nei limiti del ruolo attribuito agli Amministratori indipendenti dalle Disposizioni di Vigilanza.

Per le finalità connesse al proprio ruolo, all'Amministratore indipendente è attribuito, previo parere di congruità espresso dal Collegio Sindacale, un budget annuo di euro 15.000 (Euro quindicimila) (ex 5.000,00), come modificato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 16.12.2014.

Per completezza, di seguito si richiama il ruolo, strettamente interrelato con quello dell'Amministratore Indipendente e altrettanto rilevante, attribuito al Collegio Sindacale, al quale spetta, in particolare:

- la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità delle presenti Procedure e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della disciplina;



- la formulazione di pareri preventivi e motivati, non vincolanti nel caso di operazioni con soggetti collegati di minore rilevanza non ordinarie per le quali l'Amministratore Indipendente abbia preventivamente espresso un parere negativo o condizionato a rilievi.

## **5. PROCEDURE DELIBERATIVE**

Ogni qualvolta la Banca intenda porre in essere o rivedere operazioni con **soggetti collegati**, l'Unità Operativa responsabile della fase istruttoria, con il supporto del sistema informatico o mediante i collegamenti automatizzati con le anagrafi esistenti, dopo aver individuato che l'operazione rientra nel perimetro applicativo delle disposizioni, ne identifica la tipologia al fine di determinare lo specifico iter deliberativo da seguire o accertare la presenza di eventuali casi di esenzione.

L'identificazione dell'operazione avviene mediante la valutazione della **rilevanza, ordinarietà e tipologia di controparte dell'operazione stessa**.

Nell'ambito delle **operazioni di minore rilevanza**, al fine di identificare le **operazioni ordinarie**, è necessario tener conto e valutare almeno i seguenti elementi:

- riconducibilità all'ordinaria attività;
- oggettività delle condizioni;
- semplicità dello schema economico-contrattuale;
- contenuta rilevanza quantitativa;
- tipologia di controparte.

I principali parametri da valutare, pertanto, sono:

- **condizioni:** sono operazioni ordinarie quelle le cui condizioni appaiono in linea con quelle normalmente applicate alla clientela. In tale prospettiva, i principali parametri da valutare sono: tassi di interesse, pareri, perizie e, in generale, condizioni usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di analoga natura e rischio, nel trimestre precedente a quello della richiesta;
- **importo:** sono operazioni ordinarie quelle il cui importo non è significativamente superiore a quello di operazioni di analoga natura e rischio;
- **tipologia:** sono operazioni ordinarie quelle che risultano in linea con l'ordinaria operatività della Banca;
- **frequenza:** sono operazioni ordinarie quelle che si ripetono in modo regolare e continuativo nel tempo.

La delibera deve contenere elementi che comprovino il carattere ordinario dell'operazione.

### **5.1 Fase istruttoria (o Pre-deliberativa)**

Le Unità Operative incaricate ai sensi dei regolamenti interni della Banca di svolgere le trattative e l'istruttoria, verificato che l'operazione non rientra nei casi di esclusione o esenzione, devono predisporre uno specifico flusso informativo, completo e tempestivo, con riguardo alla stessa che contenga, perlomeno, le seguenti informazioni:

- la natura della controparte e la ragione della rilevanza ai fini delle presenti procedure;
- la tipologia di operazione, le caratteristiche, le modalità e i termini relativi;
- le motivazioni e gli interessi della banca nell'operazione;
- le condizioni economiche:
  - nel caso l'istruttoria concluda che l'operazione presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di parti non correlate di



corrispondente natura e rischio, la documentazione acquisita deve contenere elementi di idoneo riscontro;

- in ogni altro caso, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze e delle caratteristiche peculiari dell'operazione;
- gli eventuali fattori di rischio per la Banca.

L'Unità Operativa responsabile dell'istruttoria, dopo aver completato l'istruttoria con il proprio parere completa di tutte le informazioni sopra riportate, la inoltra **all'Ufficio Fidi-Analisi**, affinché lo stesso possa procedere con il censimento dell'operazione nella procedura PAR.CO. al fine di classificare correttamente l'operazione ed eventualmente trasmetterla all'Amministratore Indipendente ai fini del rilascio del parere previsto dalla disciplina ovvero alla Capogruppo al fine della delibera prevista dalla Politica di Gruppo.

L'Amministratore Indipendente ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni che ritenga necessarie e di formulare eventuali osservazioni ai soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria. L'Unità Operativa che provvede all'istruttoria è responsabile di predisporre ogni informazione o documentazione integrativa eventualmente richiesta a supporto del processo decisionale di competenza dell'Amministratore Indipendente. Questa esamina la documentazione ricevuta e rilascia all'organo deliberante un parere preventivo e motivato non vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

All'Amministratore Indipendente spetta, altresì, il compito di rappresentare le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria ai soggetti competenti a deliberare.

In questa fase, l'Amministratore Indipendente ha la facoltà di farsi assistere, a spese della società, dal supporto di uno o più esperti a propria scelta nei limiti del budget di spesa alla stessa attribuito.

L'Amministratore Indipendente formula il parere sull'operazione nel rispetto dei tempi comunque stabiliti dalle normali procedure adottate, per consentire all'organo deliberante di disporre di adeguate informazioni sull'operazione e di procedere alla relativa delibera tenuto conto delle tempistiche di realizzazione dell'operazione.

In caso di **operazioni di minore rilevanza non ordinarie**:

- l'Amministratore Indipendente deve ricevere notizia tempestiva dell'avvio delle trattative e un flusso informativo completo e tempestivo già nella fase istruttoria. Egli ha, infatti, facoltà di richiedere ulteriori informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione e relative condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Società;
- per tali operazioni, **qualora l'Amministratore Indipendente abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi**, è richiesto un parere preventivo, non vincolante, anche al Collegio Sindacale. In tale evenienza:
  - l'Amministratore Indipendente trasmette tutta la documentazione relativa all'operazione corredata dal proprio parere negativo o condizionato alla Segreteria Generale, con congruo anticipo rispetto alla delibera, per la sua trasmissione al Collegio Sindacale
  - il Collegio Sindacale esamina la documentazione, formula il proprio parere scritto che consegna alla Segreteria Generale;
  - la Segreteria Generale trasmette al Consiglio di Amministrazione i pareri rispettivamente formulati dall'Amministratore Indipendente e dal Collegio Sindacale.

## **5.2 Fase deliberativa**

La delibera delle operazioni con soggetti collegati deve fornire adeguata motivazione in merito a:



- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;
- le ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte dell'Amministratore Indipendente.

Relativamente alle **operazioni in esenzione parziale e di minore rilevanza**, la competenza a deliberare è esclusivamente rimessa al Consiglio di Amministrazione, salvo diversi e più stringenti iter deliberativi previsti dalla normativa, o da altre Politiche o dal Contratto di coesione, con esclusione delle operazioni che la legge o lo Statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea. Il parere dell'Amministratore Indipendente e l'eventuale parere richiesto al Collegio Sindacale vengono trasmessi al Consiglio di Amministrazione e allegati alla delibera.

I riferimenti inerenti a eventuali operazioni deliberate nonostante l'Amministratore Indipendente e/o il Collegio Sindacale abbiano espresso parere negativo o formulato rilievi, devono essere portati annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

Le **operazioni di minore rilevanza di importo significativo** vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione previo:

- il parere preventivo non vincolante del Comitato OSC della Capogruppo ed eventualmente, se questo è negativo, il parere preventivo non vincolante del Collegio Sindacale della Capogruppo;
- il parere vincolante del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.


Nell'ambito delle operazioni di minore rilevanza, con riguardo alle **operazioni ordinarie**, in esercizio della deroga prevista dalla normativa e dalla politica di gruppo, le operazioni ordinarie **sono escluse dal perimetro applicativo delle procedure deliberative** essendo sufficiente:

- a) indicare nella delibera gli elementi comprovanti il carattere ordinario dell'operazione a seguito delle opportune considerazioni effettuate sulla base degli elementi dianzi indicati (riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa tipologia di controparte);
- b) predisporre, con cadenza trimestrale, un flusso informativo idoneo a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni ai fini di eventuali interventi correttivi.

#### **Non sono previste deroghe procedurali in caso di urgenza.**

Nel caso in cui la competenza a deliberare operazioni con soggetti collegati venga rimessa, per legge o per Statuto, all'Assemblea dei Soci, le medesime regole previste dalle procedure deliberative sopra illustrate sono applicate anche nella fase di proposta per l'operazione che l'organo amministrativo presenta all'Assemblea.

Di seguito si rappresentano sinteticamente le procedure deliberative stabilite in funzione delle diverse tipologie di operazione:



### 5.3 Operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB

L'applicazione dell'Art. 136 del TUB riguarda obbligazioni di qualsiasi natura e atti di compravendita, contratti/compiuti direttamente o indirettamente dagli esponenti bancari. A titolo esemplificativo, rientrano nell'ambito di applicazione:

- gli atti di compravendita;
- le obbligazioni di qualsiasi natura (finanziaria e non), ivi compresi gli incarichi professionali conferiti in forma sistematica od occasionale agli esponenti bancari o a studi associati dei quali gli stessi facciano parte.

Ai sensi della normativa, resta fermo l'obbligo dello stesso esponente aziendale interessato di dichiarare al Consiglio di Amministrazione, l'esistenza di una situazione di conflitto di interessi in una determinata operazione avente come controparte la Banca stessa.

Per le operazioni poste in essere con soggetti collegati che siano Esponenti aziendali o soggetti ad essi riferibili, laddove ricadano anche nell'ambito di applicazione dell'Art. 136 TUB, la Banca applica le seguenti procedure:

- con riferimento alla fase "pre-deliberativa": all'Amministratore Indipendente viene fornita, con congruo anticipo, un'adeguata informativa sull'operazione oggetto di delibera. Allo stesso deve essere inoltre riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti di propria scelta. L'Amministratore Indipendente individua le lacune/inadeguatezze relative alla fase pre-deliberativa e le rappresenta ai soggetti competenti a deliberare. In caso di operazioni diverse dalle operazioni esigue, l'Amministratore Indipendente è coinvolto anche nella fase delle trattative e dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.
- con riferimento alla fase "deliberativa": l'operazione è soggetta all'iter stabilito dal citato articolo 136 del TUB (approvazione del Consiglio di Amministrazione all'unanimità degli aventi diritto di voto e parere favorevole di tutti i membri del Collegio Sindacale, con



l'astensione dell'interessato); inoltre, la delibera non è soggetta al parere preventivo e motivato dell'Amministratore Indipendente purché la stessa fornisca:

- adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

La Banca, in quanto aderente al GBCI, trasmette tempestivamente alla Capogruppo i verbali delle delibere del Consiglio di Amministrazione che hanno avuto ad oggetto le operazioni ex Art. 136 del TUB e le principali informazioni relative alle stesse.

#### **5.4 Conflitti di interesse in materia di Accordo di Garanzia e sistemi di intervento con le Banche affiliate**

Le caratteristiche peculiari del GBCI comportano potenziali ulteriori rischi di conflitto di interessi, in quanto:

- alcuni amministratori della Capogruppo sono anche amministratori delle banche affiliate;
- i soci della Capogruppo sono principalmente le stesse banche affiliate, che sono anche sottoposte all'attività di direzione, coordinamento e controllo da parte della Capogruppo stessa.

Al fine di mitigare la generazione di conflitti di interesse in relazione a quelle decisioni che la Capogruppo è chiamata ad assumere in materia di Accordo di Garanzia e di sistemi di controllo e intervento sulle banche affiliate, la Capogruppo ha adottato dei presidi integrativi rispetto a quelli già previsti per la gestione delle situazioni in conflitto di interesse, come dettagliato nella "Politica di Gruppo in materia di gestione dei conflitti di interesse" ed alla quale si rimanda.

#### **5.5 Delibere quadro**

Le presenti procedure potranno essere integrate in futuro con apposite delibere quadro relative a categorie di operazioni omogenee, nei termini previsti dalla Politica di Gruppo. Qualora la Banca decida in futuro di adottare le delibere quadro, l'adozione delle stesse dovrà seguire l'iter procedurale definito dalla Politica di Gruppo.

Le delibere quadro sono sottoposte, sulla base di quanto disciplinato nei paragrafi precedenti, al parere dell'Amministratore Indipendente in funzione del prevedibile ammontare massimo, cumulativamente considerato, delle operazioni da realizzare. Le singole operazioni con soggetti collegati effettuate nell'ambito della singola delibera quadro non sono assoggettate all'iter deliberativo previsto dalle presenti procedure e sono autorizzate direttamente dagli uffici competenti, nel rispetto del sistema delle deleghe.

Un'operazione inizialmente riconducibile a una delibera quadro che non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della stessa delibera non potrà essere compiuta in esecuzione di quest'ultima. All'operazione si applicheranno, pertanto, le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con soggetti collegati.



## **6. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ALLE SOCIETÀ DEL GRUPPO E FLUSSI INFORMATIVI VERSO LA CAPOGRUPPO**

Per quanto riguarda l'informativa interna agli Organi societari, vengono predisposte dall'Ufficio fidi:

- un'informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Indipendente e al Collegio Sindacale, sulle operazioni di maggiore rilevanza, di minore rilevanza di importo significativo, di minore rilevanza e di quelli ricadenti nell'ambito di applicazione dell'Art. 136 TUB, concluse nel trimestre di riferimento e sulle loro principali caratteristiche (riportante almeno controparte, oggetto e importo di ogni operazione con soggetti collegati, organo deliberante);
- almeno annualmente, una informativa, almeno di tipo aggregato, sulle operazioni ordinarie concluse nel periodo di riferimento, da trasmettere al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale;
- una comunicazione al Collegio Sindacale per ogni operazione sulla quale l'Amministratore Indipendente ha espresso parere contrario o condizionato;
- almeno annualmente, un elenco delle operazioni di maggiore rilevanza compiute sulle quali l'Amministratore Indipendente e/o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi, da presentare almeno annualmente all'Assemblea dei soci.

Per quanto riguarda i flussi informativi verso la Capogruppo, attraverso l'applicativo informatico in uso, la banca fornisce, almeno trimestralmente, flussi informativi sulle operazioni effettuate.

Con cadenza annuale, è prodotto attraverso l'applicativo informatico di Gruppo, un flusso informativo aggregato per tipologia/forma tecnica di operazione contenente un riepilogo di tutte le operazioni concluse con soggetti collegati.